



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Risorse Umane

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO

Art. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 1.1 Il presente accordo quadro, da stipulare con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36 del 2023, ha ad oggetto la prestazione del servizio di esecuzione, in modalità digitale, delle prove preselettive e/o scritte dei concorsi pubblici indetti dal Comune di Cremona.
- 1.2 L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali stabilite in via preventiva degli eventuali futuri contratti applicativi (di seguito anche "ordinativi" o "appalti attuativi") che saranno stipulati durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.
- 1.3 L'Accordo Quadro prevede l'impegno dell'operatore economico ad eseguire il servizio consistente nella gestione mediante strumentazione digitale delle prove relative alle procedure concorsuali pubbliche del Comune di Cremona per tutti i profili professionali.
- 1.4 Le prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dal Comune di Cremona nell'arco di tempo previsto contrattualmente, nell'ambito dell'importo del contratto.
- 1.5 I singoli contratti applicativi di cui al precedente punto 1.2 avranno ad oggetto l'espletamento delle prove relative alle procedure concorsuali da effettuarsi mediante il supporto di strumentazione informatica e digitale. Le prove si svolgeranno in conformità al relativo bando di concorso e al presente capitolato, nonché ai criteri stabiliti dalla Commissione Esaminatrice, criteri che saranno successivamente comunicati all'operatore economico, oltre che nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari stabilite dal vigente ordinamento e applicabili al Comune di Cremona.
- 1.6 La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione a concludere contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

Art. 2

DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

- 2.1 Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'operatore economico si obbliga a svolgere i servizi che gli saranno successivamente richiesti, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso.
- 2.2 L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.
- 2.3 I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento del presente Accordo Quadro sono regolati, oltre che dal presente contratto, anche dai seguenti documenti: richiesta di preventivo, preventivo formulato dall'operatore economico aggiudicatario, modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, ordinativo emesso dalla Stazione appaltante e da ogni altro documento presente nella piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia , quali parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se non materialmente allegati;
- 2.4 Per quanto non contenuto in tali atti, si farà riferimento:
 - alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
 - al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.
- 2.5 L'operatore economico non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora gli venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Art. 3

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

- 3.1 L'Accordo Quadro ha la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso con possibilità di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, da effettuarsi con comunicazione scritta alla ditta Aggiudicataria, almeno 1 mese prima della scadenza contrattuale.
- 3.2 Le prestazioni in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate proseguendo l'attività anche oltre la data di scadenza; oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere attivati ulteriori contratti applicativi.

Art. 4

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

- 4.1 L'accordo Quadro, da stipulare con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36 del 2023, sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36 del 2023, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36 del 2023.
- 4.2 Gli appalti attuativi verranno anch'essi affidati mediante affidamento diretto.

Art. 5
IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 5.1 I servizi oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere prestati a richiesta della stazione appaltante, durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'accordo quadro, pari a 24.000,00 € IVA esclusa, e comprensivo, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, dell'aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
- 5.2 Per l'espletamento del presente accordo quadro non sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pertanto pari ad euro 0,00.
- 5.3 L'importo complessivo dell'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'appaltatore. Pertanto, l'importo, da considerarsi come massimo spendibile, non è vincolante per l'Amministrazione, che non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori.
- 5.4 I contratti applicativi sono stipulati "a misura".
- 5.5 Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice degli Appalti.
L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata a preventiva autorizzazione del Settore Risorse Umane al quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta sulla base della normativa vigente.

Art. 6
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio richiesto riguarda nello specifico le seguenti attività:

SERVIZI E FUNZIONALITÀ	DESCRIZIONE PRESTAZIONE
Servizio di esecuzione delle prove concorsuali	Portale Gestionale Concorsi Smart in ambiente condiviso (certificato ACN QC2);
	Personale Accoglienza Check-in e Check-out
	Personale di affiancamento alla commissione
	Personale di coordinamento dei gruppi di lavoro
	Tablet dotati di SIM Multi Operatore con SW Concorsi Smart preconfigurato
	Tastiera esterna opzionale per inserimento testo in caso di domande aperte
	MDM per secretazione
	Attrezzatura idonea a consentire lo svolgimento delle prove ai candidati con disabilità/DSA
	Carrelli di ricarica dispositivi Tablet
	Assistenza tecnico-informatica in loco
	Funzionalità di import di banche dati domande e di estrazione dell'intero set dati fornito per pubblicazione sul sito istituzionali dell'ente
	Funzionalità per gestione accoglienza, check in e check out
	Invio massivo delle convocazioni con personalizzazione della comunicazione
	Gestione della prova off line con backup e ripristino della prova anche nel caso di indisponibilità software o hardware del dispositivo
	Correzione automatica delle prove a risposta multipla/dashboard di correzione per prove a risposta aperta
	Garanzia dell'anonimato del candidato
Strumenti di report per la commissione	
Sistema autonomo di logging immutabile, che traccia ogni accesso ed il dettaglio delle operazioni svolte dagli operatori/amministratori dei sistemi	

Art. 7

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 7.1 L'aggiudicataria dovrà eseguire i servizi oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza, utilizzando mezzi, attrezzature e personale aventi le caratteristiche indicate in sede di preventivo, seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite dalla Stazione appaltante.
- 7.2 La Stazione Appaltante attiverà gli appalti attuativi secondo le proprie necessità, inviando la richiesta all'indirizzo PEC indicato in sede di preventivo o successivamente comunicato, almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi prima della data prevista per la prova della

selezione, indicando data e orari della/e prova/e, il numero di partecipanti, la tipologia di servizi richiesti.

Art. 8

GARANZIA DEFINITIVA

- 8.1 Per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 117, 1 comma, del Codice, l'Aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura prevista dall'art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo dell'accordo quadro), costituita secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e deve avere validità fino alla scadenza dell'accordo quadro e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti applicativi.

Art. 9

REFERENTE

- 9.1 L'aggiudicataria dovrà individuare e comunicare all'Ente un proprio referente organizzativo responsabile a cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi del contratto. Il referente dovrà rendersi disponibile per tutti gli incontri richiesti dall'Ente appaltante.

Art. 10

RESPONSABILITÀ

- 10.1 L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, nei confronti sia del Comune, sia dei candidati, sia dei terzi, per ogni fatto derivante dalla non corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni.
- 10.2 Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile/penale e risarcitoria, anche nei confronti di terzi, derivante da ogni attività attinente lo svolgimento del servizio di cui trattasi.

Art. 11

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVATI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO CON TERZI

- 11.1 Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra l'aggiudicatario e i terzi. L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione delle prestazioni.
- 11.2 Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente.
- 11.3 L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e, in genere, a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

- 11.4 Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Art. 12

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto a pena di risoluzione del contratto stesso, del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13

DIRITTO DI RECESSO

- 13.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte del fornitore, della relativa comunicazione a mezzo PEC.
- 13.2 La Stazione Appaltante resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia.
- 13.3 L'Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto

Art. 14

RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

- 14.1 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:
1. non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall'affidatario in sede di preventivo;
 2. subappalto non autorizzato o cessione del contratto a terzi;
 3. perdita dei requisiti di ordine generale del D.Lgs. n. 39/2023 e s.m.i.;
 4. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
 5. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 6. per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
 7. per fallimento del soggetto selezionato;
 8. per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e delle disposizioni del "Codice di Comportamento del Personale Comunale" approvato con deliberazione G.C. n. 273 del 6.12.2021;
 9. applicazione di tre penalità nel corso dell'anno solare;
 10. violazione degli obblighi di tracciabilità;

11. mancata reintegrazione della fideiussione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
12. negli altri casi previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione della presente procedura di affidamento.

Art. 15 **VIGILANZA E CONTROLLO**

- 15.1 Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio predo dall'aggiudicataria.
- 15.2 L'adeguatezza della prestazione sarà verificata dall'Ente che si riserva di chiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione, fermo restando quanto altro definito nel presente capitolato.

Art. 16 **FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 16.1 Il corrispettivo relativamente ai singoli contratti attuativi sarà pagato entro 30 giorni dall'Amministrazione Comunale posticipatamente ad emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta aggiudicataria, previa verifica della corretta esecuzione del servizio, acquisizione di DURC regolare e verifica dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73.
- 16.2 La fattura elettronica, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicato);
 - b) CIG accordo quadro e CIG del singolo contratto applicativo (comunicati dalla SA)
 - c) recare l'indicazione della determina di impegno di spesa del singolo contratto applicativo (comunicato dalla SA)

Ciascuna fattura va trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento – codice ufficio: **UFH9AS**

Con il pagamento del corrispettivo l'aggiudicatario si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 17 **TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

- 17.1 L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro la data di esecuzione delle prestazioni.

Art. 18
RISERVATEZZA

- 18.1 La società aggiudicataria si impegna a trattare con la massima riservatezza tutti i dati di cui verrà in possesso in esecuzione d'appalto.
- 18.2 I dati e le informazioni occorrenti per l'espletamento del servizio non potranno essere utilizzati dall'impresa aggiudicataria se non per fini strettamente inerenti all'esecuzione dell'appalto e dovranno essere trattati in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della privacy.

Art. 19
TRATTAMENTO DEI DATI

- 19.1 Il Comune è autorizzato a trattare i dati personali e/o sensibili forniti dalla Ditta affidataria ai soli fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento.
- 19.2 Informativa:

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di affidamento nonché alla stipula e gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Disciplinare di procedura.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura ed all'affidamento del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere dell'operatore economico per partecipare alla procedura;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'affidamento.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

L'interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali allo stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cremona, con sede in Cremona, piazza del Comune,8, rappresentato dal Sindaco protempore.

Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD: soc. Empathia srl con sede a Reggio Emilia, via Georgi Dimitrov,72- Email : responsabile.protezionedati@comune.cremona.it;

Il soggetto delegato dal titolare per funzioni e compiti inerenti al trattamento è il Dirigente del Settore Risorse Umane.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

- 19.3 Ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679 l'Operatore economico sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati necessari per l'espletamento del servizio in argomento, come da dichiarazione allegata.

Art. 20

PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

- 20.1 L'aggiudicatario è tenuto al rispetto del Patto d'integrità, allegato agli atti di gara e che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegato.
- 20.2 L'aggiudicatario è tenuto altresì al rispetto del Codice di comportamento approvato dal Comune di Cremona
- 20.3 In particolare, gli obblighi di condotta previsti dal predetto codice si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.
- 20.4 Il mancato rispetto di alcuna delle clausole previste nel Patto d'integrità e nel codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 21

CONTENZIOSO

- 21.1 Il Foro di Cremona sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

ART. 22

SPESE CONTRATTUALI

- 22.1 Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

Art. 23

PENALITÀ

- 23.1 Le prestazioni devono essere comunque eseguite nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Applicativo.
- 23.2 In caso di irregolarità ed inadempimenti, la penalità potrà venir irrogata in base ad un procedimento in contraddittorio. Unica formalità preliminare per la sua applicazione è l'inoltro per iscritto, tramite posta elettronica certificata, della contestazione degli addebiti, prevedendo un termine di cinque giorni dalla data del suo ricevimento per la presentazione di chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.
- 23.3 In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, il Comune di Cremona si riserva di applicare una penale per ogni inadempienza, salvo risarcimento del danno ulteriore.

23.4 Il Comune di Cremona applicherà le penali di seguito indicate da calcolarsi sull'importo contrattuale:

- Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 2: 0,1 %;
- Per ogni domanda contestata contenuta nelle prove (perché contenente dati inesatti) sia nella formulazione o sia nelle possibilità di risposta: 0,1 %;
- Per mancato funzionamento della piattaforma verrà applicata una penale da 0,1% a 1%;
- Per ogni altra violazione alle prescrizioni del presente capitolato da 0,1% a 1%;
- Per ogni ritardo della prova conseguente a malfunzionamenti delle attrezzature hardware o dei software 0,1% per ogni ora di ritardo;

23.5 Gli importi addebitati a titolo di penale e le spese relative all'esecuzione in danno verranno trattenuti direttamente sull'importo del corrispettivo.

23.6 Le penali complessivamente considerate non possono comunque superare il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale dei singoli contratti applicativi come previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, a pena della risoluzione del contratto.

23.7 In caso di errori o inadempienze della società che comportino l'annullamento della procedura da parte degli organi competenti, la società dovrà effettuare a sue spese la ripetizione della prova annullata.

Art. 24

ESECUZIONE IN DANNO

24.1 Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'Accordo Quadro con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

24.2 Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 25

DISPOSIZIONI FINALI

25.1 Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.